

Codice DB1016

D.D. 15 ottobre 2012, n. 740

**DPR 357/97 e s.m.i, l.r. 19/09, art. 43 e s.m.i.. "Intervento in castagneto a governo ceduo".
Comune di Bagnasco (CN). Proponente: sig. G. Pennacino. Valutazione di Incidenza rispetto
al SIC IT1160020 "Bosco di Bagnasco".**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di esprimere, per le motivazioni indicate in premessa, giudizio positivo di valutazione d'incidenza all'esecuzione dell'intervento di "Intervento in castagneto a governo ceduo", nel Comune di Bagnasco (CN) proposto dal sig. G. Pennacino, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- rilascio del 25 per cento della copertura arborea, in luogo del 10 per cento proposto; la scelta degli esemplari da rilasciare dovrà ricadere prioritariamente sulle specie diverse dalla robinia e dal castagno; inoltre dovranno essere scelte in modo da avere il maggior numero di classi presenti per diametro/età. Qualora non siano presenti esemplari a sufficienza di dette specie, è possibile rilasciare matricine di castagno a gruppi;
- la scelta delle matricine dovrà ricadere tra esemplari robusti e maturi nati da seme;
- rilascio delle specie sporadiche presenti, ivi compresi gli esemplari di roverella e carpino e orniello presenti;
- rilascio all'invecchiamento a tempo indefinito di almeno 1 albero maturo e 1 morto di grandi dimensioni ogni 2500 mq di intervento (60 esemplari totali in luogo dei 2 proposti). La scelta di questi alberi non deve essere effettuata tra gli esemplari di robinia e castagno, bensì tra quelli delle altre specie arboree presenti, con priorità per quelli che presentano cavità idonee alla nidificazione o al rifugio della fauna. Le piante da rilasciare a tempo indefinito dovranno essere marchiate con vernice rossa indelebile, ponendo una lettera B maiuscola alla base e una lettera B maiuscola a 1,30 m di altezza del fusto dal suolo. Prima dell'inizio dei lavori, dovrà essere inviato al Settore scrivente il piedilista delle piante in oggetto;
- rilascio di almeno il 50 per cento della copertura di arbusti e cespugli di specie autoctone e di almeno un albero dominante colonizzato da edera ove presente; in caso di copertura arbustiva inferiore al 10 per cento, essa deve essere rilasciata integralmente;
- rilascio di almeno il 50 per cento delle ramaglie e cimiali, sparsi a contatto col suolo o formando cumuli di dimensioni non superiori ai 3 metri steri in aree idonee;
- rispetto di nidi e tane, specchi d'acqua e zone umide anche temporanee, ecotoni e stazioni di flora protetta;
- tutti gli interventi selvicolturali, compreso l'esbosco, dovranno essere sospesi dal 1 maggio al 15 luglio;
- le operazioni di esbosco non devono avvenire in condizioni di suolo non portante.

Contro il presente provvedimento è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente
Vincenzo Maria Molinari